CAMERA DEI DEPUTATI N. 4469

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Presentato alla Presidenza il 20 aprile 1976

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con legge 3 aprile 1974, n. 108, è stata concessa al Governo delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

La legge-delega, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1974, prevede nell'articolo 1 un termine di due anni per l'emanazione del nuovo codice da parte del Governo, termine che verrà quindi a scadere l'11 maggio 1976.

Al fine di predisporre il testo del nuovo codice di procedura penale, il Ministro di grazia e giustizia ha provveduto ad istituire presso l'ufficio legislativo, con decreto ministeriale 18 settembre 1974, una commissione di studio, composta di docenti universitari, magistrati ed avvocati. I lavori si sono svolti in stretto collegamento con la commissione consultiva, formata, tra l'altro, da dodici deputati e dodici senatori, a cui l'articolo 1 della legge-delega attribuisce il compito di collaborare « con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo ».

Malgrado l'intenso impegno e lo spirito di abnegazione, che pur hanno consentito di realizzare una notevole mole di lavoro, il Governo si trova nell'impossibilità di rispettare il termine di due anni previsto dalla legge-delega.

Il sistema dei rapporti tra il Governo e la commissione consultiva, previsto dalla legge-delega, pur assicurando le migliori garanzie di conformità del nuovo codice alla legge stessa e pur offrendo ampie possibilità di ponderazione e di revisione collegiale dei nuovi istituti, richiede tempi tecnici particolarmente lunghi. I testi relativi ai singoli istituti, dopo essere stati elaborati, debbono essere trasmessi dal Ministro alla commissione consultiva, accompagnati da relazioni illustrative. La commissione consultiva provvede ad una prima delibazione in sede di sottocommissione, alla discussione in sede plenaria e quindi restituisce il testo al Ministro corredato dal relativo parere scritto. Il Governo deve a sua volta prendere atto del parere, valutare le eventuali modifiche che sono state proposte e coordinarle con gli altri testi già elaborati o in via di elaborazione.

Malgrado la complessità di questo sistema di lavoro, è stato finora possibile predisporre i testi in articoli relativi ai settori portanti del nuovo processo, attorno ai quali si snoda l'ossatura completa del codice di procedura penale, e cioè inda-

gini preliminari della polizia giudiziaria, indagini preliminari del pubblico ministero, udienza preliminare, atti di istruzione, mezzi di prova, misure di coercizione personale, dibattimento, notificazioni. Su alcuni di questi testi la commissione consultiva ha già espresso il suo parere. I testi in articoli relativi al giudice, alle parti private ed ai difensori, alle nullità, alle impugnazioni in generale, all'esecuzione sono attualmente in avanzata fase di elaborazione.

Ai normali tempi tecnici necessari per i singoli istituti, bisogna aggiungere un ragionevole lasso di tempo per consentire da un lato, alla commissione consultiva, di esprimere il parere definitivo sul testo completo del nuovo codice, dall'altro, al Governo, di predisporre, sulla base di tale giudizio, il testo definitivo, nonché le norme di coordinamento e le norme transitorie necessarie per l'attuazione del codice.

Sono queste le considerazioni che inducono il Governo a chiedere al Parlamento un termine di proroga di un anno per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (articolo 1); è infatti questo il periodo minimo necessario perché il legislatore delegato possa portare a termine il suo compito continuando ad adottare quel metodo e quei criteri di ponderazione, dibattito democratico, serietà ed impegno scientifico che hanno finora caratterizzato i suoi lavori.

Il termine di proroga potrà inoltre essere convenientemente utilizzato per attendere con tempestività all'organizzazione delle complesse strutture materiali e personali necessarie al concreto funzionamento del nuovo processo, nella consapevolezza che le sorti della giustizia penale sono legate, in termini di efficienza e di democraticità, alla predisposizione delle infrastrutture indispensabili per consentire un'immediata applicazione dei nuovi istituti processuali.

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.

Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.